



VOUCHER PER LA PROMOZIONE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI DELLE EX PROVINCE DI PORDENONE E UDINE - 2019

(Approvato dalla Giunta della Camera di Commercio di Pordenone - Udine con deliberazione n.27 del 04/02/2019)

Art. 1 – FINALITÀ

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone - Udine (di seguito indicata come CCIAA di Pordenone – Udine), nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, intende promuovere e sostenere la competitività delle micro, piccole e medie imprese attraverso l'assegnazione di voucher multiservizi a copertura di parte delle spese sostenute per la partecipazione ad iniziative di internazionalizzazione.

Art. 2 - RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano ad euro 98.594,48, di cui

- euro 48.594,48 per le aziende site nel territorio dell'ex provincia di Udine

ed

- euro 50.000,00 per le aziende site nel territorio dell'ex provincia di Pordenone.

Art. 3 - INIZIATIVE AGEVOLABILI

Sono agevolabili, attraverso la concessione di voucher, le spese sostenute dalle imprese delle ex province di Pordenone e di Udine per la partecipazione ad una o più iniziative sui mercati esteri sulla base delle iniziative confermate e attivate in seguito alla segnalazione sull'apposita sezione dedicata, denominata "internazionalizzazione", del proprio sito istituzionale, dalla Camera di Commercio di Pordenone – Udine, dalle sue Aziende Speciali Imprese e Territorio-I.Ter e Concentro, o comunque dalle Società In House da essa costituite.

L'iniziativa di internazionalizzazione deve essere riferita all'attività svolta dall'impresa nella sede o unità locale localizzata nei territori delle ex province di Pordenone e di Udine.

Gli interessati presentano le domande per accedere agli incentivi prima della data di inizio delle iniziative di internazionalizzazione ammesse dal presente bando, fatte salve le iniziative richiamate al prossimo punto 6.

Art. 4 - REGIME D'AIUTO

1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato UE agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
2. Ai sensi dell'art.3 del regolamento (UE) 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, ad una medesima "impresa unica" non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari, con l'eccezione del settore del trasporto su strada per conto terzi per cui l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi non può superare i 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Ai sensi dell'art.1 del regolamento (UE) 1407/2013 sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A del presente bando.
4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di incentivazione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica"



di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

La definizione di impresa unica è riportata nell' allegato A del presente bando.

Art. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo previsto dal presente bando le imprese, le cooperative e i consorzi, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria¹, con sede e/o unità locale destinataria dell'investimento nelle ex province di Pordenone e di Udine:

- a) iscritte al Registro Imprese della CCIAA di Pordenone-Udine e attive;
- b) in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto;
- c) non in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- d) in regola con il regime "de minimis", come meglio precisato all'art. 4 ed appartengono ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del presente bando. I settori di attività esclusi dal contributo sono indicati nell' allegato A del presente bando.;
- e) che rispettano, ai sensi dell'art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
- f) che rispettano le condizioni previste da DL 95/2012 art 4 comma 6, come convertito dalla L 135/2012;
- g) non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

I requisiti dimensionali e quelli previsti alle precedenti lett. a), c), e), f) e g) dovranno essere posseduti già al momento di presentazione della domanda e dovranno sussistere al momento della concessione del contributo; i requisiti previsti dalle lett. b), d) dovranno sussistere al momento della concessione del contributo.

Le imprese richiedenti il contributo sono tenute a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 6 – INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

Il voucher supporta il costo di una o più delle seguenti iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'articolo 3 del presente Bando e sulla base del programma pubblicato sull'apposita sezione dedicata, denominata "internazionalizzazione", del proprio sito istituzionale dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine e sue sottosezioni:

¹ Ai sensi dell'Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, sono considerate piccole, medie e microimprese quelle che rispettino congiuntamente e seguenti parametri:

IMPRESA	MEDIA	PICCOLA	MICROIMPRESA
Numero occupati	meno di 250	meno di 50	meno di 10
Fatturato annuo (milioni di euro)	Non superiore a 50	Non superiore a 10	Non superiore a 2
Totale Stato Patrimoniale (milioni di euro)	Non superiore a 43	Non superiore a 10	Non superiore a 2
Autonomia	Impresa non qualificata come "associata" o "collegata" come all'Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014		



- 1) missioni economiche/imprenditoriali all'estero ed in Italia;
- 2) partecipazioni a fiere all'estero ed in Italia;
- 3) partecipazione ad esposizioni, anche a carattere temporaneo, all'estero ed in Italia;
- 4) partecipazioni a workshop o "visite studio" collettive a
 - fiere,
 - esposizioni,
 - eventi di rilievo internazionale,
 - territori esteri tipo "cluster"

per settori definiti dell'economia territoriale, all'estero ed in Italia.

Dovrà essere presentata una domanda per ogni iniziativa cui partecipa l'impresa richiedente.

L'iniziativa di internazionalizzazione deve essere riferita all'attività svolta dall'impresa nella sede o unità locale localizzata nelle ex province di Pordenone e di Udine.

I servizi connessi alle predette iniziative possono comprendere:

- check up preliminare con esperto paese
- attività formativa specifica sulle tematiche di internazionalizzazione e/o del Paese obiettivo dell'iniziativa oggetto della domanda di contributo,
- interpretariato
- organizzazione incontri B2B
- organizzazione visite individuali
- organizzazione visite conoscitive collettive
- organizzazione workshop o "visite studio" collettive;
- catalogo collettiva (escluso il materiale promozionale e di comunicazione realizzato dall'impresa e diretto alla promozione della stessa)
- tassa d'iscrizione alla fiera
- affitto superficie espositiva
- allestimento
- spazio pre-allestito
- spedizioni materiale e campioni (compresa la movimentazione in fiera nel caso di partecipazione ad evento fieristico)
- pacchetto viaggio, alloggio e trasferimenti collettivi e/o in loco
- servizi legati al follow-up

e in generale comprendere i servizi di orientamento e preparazione all'attività di internazionalizzazione, nonché i servizi di assistenza e supporto organizzativo connessi alla partecipazione all'iniziativa, predisposti dalla **CCIAA di Pordenone – Udine e/o dalle sue Aziende Speciali/Società In House** e finalizzati a favorire lo sviluppo di relazioni commerciali all'estero per l'impresa.

Sono ammissibili le sole spese fatturate dalla CCIAA di Pordenone – Udine e/o dalle sue Aziende Speciali/Società In House.

Sono altresì ammissibili le sole spese di tassa d'iscrizione, affitto della superficie espositiva, allestimento, alloggio, viaggio (escluse le spese di vitto), trasferimenti collettivi e/o in loco, spedizione e analisi chimiche secondo le normative previste su prodotti esclusivamente dell'azienda partecipante (necessarie per l'ingresso dei campioni di prodotto nei paesi interessati dall'iniziativa) **fatturate da fornitori diversi** dai



precedenti, purché riferite strettamente ad iniziative di internazionalizzazione organizzate dalla CCIAA di Pordenone – Udine e/o dalle sue Aziende Speciali/Società In House, come descritto all'articolo 3.

Sono ammissibili a contributo le spese di alloggio e viaggio di **un solo** partecipante all'iniziativa, che al momento della presentazione della domanda abbia in corso un rapporto con l'impresa richiedente il contributo inerente una carica esercitata nell'ambito dell'azienda (es. legale rappresentante, socio, amministratore) o un rapporto contrattuale (es. di lavoro dipendente o di collaborazione) o un rapporto di collaborazione nell'ambito di un'impresa familiare.

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute -fatturate e pagate- dopo la presentazione della domanda di contributo ed entro il 1 APRILE 2020 (ad esclusione della tassa di iscrizione a fiere, che può avere data antecedente).

Esclusivamente per le iniziative di internazionalizzazione agevolabili dal presente bando segnalate dalla **CCIAA di Pordenone – Udine e/o dalle sue Aziende Speciali/Società In House** in data antecedente alla pubblicazione del presente bando, saranno ritenute ammissibili anche le spese sostenute -fatturate e pagate- prima della presentazione della domanda di contributo, comunque a far fede dalla data 1^a novembre 2018.

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute – fatturate e pagate - direttamente dall'impresa beneficiaria, giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti, regolarmente emessi agli effetti fiscali e pagati nel rispetto della normativa vigente, nonché debitamente quietanzati.

Nel caso di fatture espresse in lingua straniera (ad esclusione di inglese, tedesco e francese) le stesse devono essere accompagnate da traduzione a cura dell'impresa richiedente il contributo e sottoscritta dal legale rappresentante.

L'importo della spesa ammessa a contributo deve essere almeno pari ad Euro 2.000,00 IVA e analoghe imposte estere escluse.

Non sono ammissibili a contributo:

- la quota di iscrizione all'iniziativa qualora i servizi inclusi, forniti dalla CCIAA di Pordenone – Udine e/o dalle sue Aziende Speciali/Società In House siano finanziati dalla LR 1/2005, art.6, cc.100 e 101;
- i costi del personale;
- le spese per il vitto;
- l'IVA e le analoghe imposte estere, gli oneri fiscali ed accessori;
- le spese NON fatturate dalla CCIAA di Pordenone – Udine e/o dalle sue Aziende Speciali/Società In House, ad eccezione delle spese di tassa d'iscrizione, affitto della superficie espositiva, allestimento, viaggio, trasferimenti collettivi e/o in loco, alloggio, spedizione e analisi chimiche, secondo le normative previste, su prodotti dell'agroalimentare (necessarie per l'ingresso dei campioni di prodotto nei paesi interessati dall'iniziativa) sostenute nell'ambito delle iniziative organizzate dalla CCIAA di Pordenone – Udine e/o dalle sue Aziende Speciali/Società In House;
- le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo e successivamente al 1 APRILE 2020, ad esclusione della tassa d'iscrizione alla manifestazione fieristica e ad esclusione delle spese ammissibili relative alle iniziative di internazionalizzazione agevolabili promosse dalla CCIAA di Pordenone – Udine e/o dalle sue Aziende Speciali/Società In House in data antecedente alla pubblicazione del presente bando .



- **le spese che hanno già beneficiato di altri contributi regionali, nazionali o comunitari.**

Ai fini del presente bando è stabilito il divieto di concedere incentivi per interventi che si realizzano attraverso rapporti giuridici che intervengono tra persone fisiche e/o giuridiche, legate tra loro da un rapporto di tipo societario, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado (divieto generale di contribuzione), quando i rapporti giuridici instaurati assumono rilevanza, valutata da parte dell'ente istruttore, ai fini della concessione dell'incentivo.

Art. 7 - INTENSITÀ DELL'AUTO

L'agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in un contributo a fondo perduto, in conto capitale sulle spese sostenute e ritenute ammissibili per l'acquisizione di servizi di cui all'art. 6 del presente Bando nella percentuale massima del 50% e precisamente:

1. Voucher "A" dell'importo di Euro 4.000,00 (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima da parte dell'impresa di Euro 8.000,00, IVA esclusa, regolarmente fatturata;
2. Voucher "B" dell'importo di Euro 2.500,00 (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima da parte dell'impresa di Euro 5.000,00, IVA esclusa, regolarmente fatturata;
3. Voucher "C" dell'importo di Euro 1.000,00 (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima da parte dell'impresa di Euro 2.000,00, IVA esclusa, regolarmente fatturata

Il contributo concesso con il presente bando non è cumulabile con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative e le medesime spese.

Non è prevista l'erogazione di anticipazioni sul contributo concesso.

Art.8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/200, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Lo schema di domanda allegato al presente bando contiene già tale dichiarazione.

Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva è causa di decadenza dalla concessione del finanziamento agevolato. Ove questo sia già stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidamente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.

Art. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le imprese interessate presentano **una domanda di contributo in bollo per ciascuna iniziativa** alla CCIAA, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al presente bando, pubblicata sui siti camerali www.ud.camcom.it e www.pn.camcom.it.

La domanda dovrà essere presentata:

- **a partire dalle ore 09.00.00 del 18/02/2019**
- **ed entro il 30/11/2019**



e comunque prima della data di inizio delle iniziative di internazionalizzazione ammesse dal presente bando, fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 6.

Le domande vanno esclusivamente inviate con la seguente modalità:

Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia
inoltrata esclusivamente ai seguenti indirizzi:

Per le imprese con sede destinataria dell'investimento nella ex provincia di Udine:

contributi.ud@pec.pnud.camcom.it

Per le imprese con sede destinataria dell'investimento nella ex provincia di Pordenone:

cciaa@pn.legalmail.camcom.it

La domanda, si considera validamente inviata se:

- **inviata da casella di posta elettronica certificata**
- **firmata in originale**, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC **unitamente ad** un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità;
oppure
- **sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante** e corredata dalla documentazione richiesta.

La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema pec dell'ente camerale all'ente medesimo.

La domanda redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. relazione illustrativa dell'iniziativa per cui si chiede il contributo
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per le PMI (dichiarazione PMI);
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto del Regolamento "de minimis" ;
4. preventivi di spesa dei fornitori di beni e servizi;
5. documento di identità del legale rappresentante (solo nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente).

Sull'originale della domanda di contributo è apposta apposita marca da bollo annullata e tutta la documentazione scannerizzata viene inviata tramite PEC.

Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di Posta Elettronica Certificata (PEC).

La CCIAA di Pordenone – Udine si riserva di chiudere anticipatamente il presente bando con provvedimento dirigenziale in caso di esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 10 - AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, sarà eseguita:



- dall'ufficio "Contributi" dell' Azienda Speciale Funzioni Delegate della Camera di Commercio di Pordenone - Udine, per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nella ex provincia di Udine
- dall'ufficio "Agevolazioni" dell'Azienda Speciale ConCentro della CCIAA di Pordenone - Udine, per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nella ex provincia di Pordenone

che procederanno all'esame della completezza della documentazione e all'esame della sussistenza dei requisiti previsti dal bando.

Ai sensi della L. 241 del 7 agosto 1990 art. 8 comma 3 l'amministrazione camerale renderà noti gli elementi di cui al comma 2 del medesimo articolo mediante pubblicazione di nota informativa sul sito internet dell'ente camerale precisando:

- a) L'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti;
- b) L'oggetto del procedimento;
- c) Il responsabile del procedimento;
- d) Il titolare ed il responsabile del Trattamento dati;
- e) I termini inerenti il procedimento;
- f) I casi di annullamento e revoca del contributo.

I contributi sono concessi, secondo il procedimento valutativo a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande determinato da:

- data e ora del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la domanda di contributo, attestata dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema pec dell'ente camerale all'ente medesimo.

La CCIAA di Pordenone – Udine procede all'istruttoria delle domande e alla relativa concessione fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Vengono archiviate, con atto adottato dal Segretario Generale e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa:

- a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati all'art. 9;
- b) le domande non inviate da casella di posta elettronica certificata;
- c) le domande pervenute successivamente alla prima ritenuta istruibile ai sensi del presente articolo 10 e di identico contenuto della medesima.

Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di dieci giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, ai sensi del presente bando, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano



all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. All'istante è assegnato il termine di 10 giorni, dal ricevimento della comunicazione per far pervenire osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Avverso il provvedimento negativo adottato dal Segretario Generale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli – Venezia Giulia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana.

Art. 11 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

Gli incentivi sono concessi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda con Determinazione del Segretario Generale tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, come stabilito all'art. 10, e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione.

Eventuali variazioni al progetto ammesso ad incentivazione sono inoltrate presentando alla Camera di Commercio di Pordenone - Udine apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto al progetto originario, comunque entro il limite di spesa ammessa. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivazione. La CCIAA provvede alla valutazione della variazione proposta e l'eventuale autorizzazione alla variazione viene approvata con Determinazione del Segretario Generale. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso all'impresa beneficiaria.

L'eventuale ammissibilità di variazioni soggettive dei beneficiari conseguenti a conferimento, scissione, trasformazione, scorporo e fusione, nonché affitto e cessione di azienda o di ramo di azienda ed ad ogni altra modifica societaria (comprese le variazioni di quote o azioni e compagine sociale), intercorrenti tra la data di presentazione della domanda e la compiuta decorrenza degli obblighi di cui al presente bando, è rimessa al giudizio della CCIAA di Pordenone - Udine, che la valuterà nel rispetto dei requisiti, delle priorità e delle finalità fissati nel presente bando.

Le imprese richiedenti il contributo sono tenute a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell'iniziativa e/o le variazioni soggettive intervenute successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 12 - PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Entro il 1 aprile 2020 le imprese presentano la documentazione attestante le spese sostenute con l'utilizzo dell'apposita modulistica.

Le spese ammissibili a contributo si intendono al netto dell'IVA e di analoghe imposte estere.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere alla CCIAA di Pordenone - Udine:

- Copia della documentazione di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti), conforme agli originali, regolarmente emessa agli effetti fiscali e pagata nel rispetto della normativa vigente, preventivamente annullata sull'originale per l'utilizzo del contributo richiesto ai sensi del presente bando e relativa a tutti i costi sostenuti per l'intero progetto oggetto del contributo. L'amministrazione ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;



- Regolare quietanza di pagamento avvenuto secondo le modalità stabilite dalla legge relativa a ciascuna spesa di cui al precedente punto, anche nella forma della dichiarazione liberatoria rilasciata dal consulente/fornitore, o in altra valida modalità, ai fini della dimostrazione della tracciabilità del pagamento.

Per la tipologia di attività di cui al punto 4), la rendicontazione delle spese sostenute per il voucher può essere presentata solo al completamento dei workshop o delle “visite studio” previsti/e nella domanda di contributo e approvati/e in sede di concessione dell’agevolazione e comunque entro il 1 APRILE 2020; la somma delle spese ammissibili nelle diverse missioni concorrerà al raggiungimento degli scaglioni previsti all’articolo 7 del presente Bando.

Qualora l’impresa non realizzi tutti i workshop o le visite studio previsti/e nella domanda di contributo e approvati/e in sede di concessione dell’agevolazione, potrà rendicontare le spese sostenute al termine delle iniziative cui partecipa e comunque entro il 1 APRILE 2020, purché la somma delle spese ammissibili nelle diverse missioni raggiunga il minimo previsto all’articolo 6 del presente Bando; in ogni caso la somma delle spese ammissibili nelle diverse missioni concorrerà al raggiungimento degli scaglioni previsti all’articolo 7 del presente Bando.

In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore al contributo assegnato in sede di determina di concessione.

In sede di erogazione si provvederà alla quantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate e ammissibili ai sensi del presente bando.

Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione, pena la revoca del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di dieci giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

Ai sensi del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 600 recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” la CCIAA applica una ritenuta d’acconto del 4% sull’ammontare dei contributi erogati (esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali) che viene versata all’Erario dalla CCIAA stessa secondo le modalità previste per gli enti pubblici.

Il contributo sarà erogato entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dell’impresa. L’erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal presente regolamento.

Art. 13 – SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO

I termini per la concessione e la liquidazione dell’incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per l’integrazione dell’istruttoria, nel caso in cui la domanda o la rendicontazione risulti irregolare o incompleta ai sensi dell’art. 10 e dell’art.12.

I termini per la concessione dell’incentivo sono interrotti in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui all’art.10.



Per i procedimenti di approvazione di modifica di progetti, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta; il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma è sospeso in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni e documenti.

Art. 14 – CONTROLLI E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

La CCIAA di Pordenone - Udine effettua presso i soggetti beneficiari controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Relativamente alle attività di controllo sopra indicate, i beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e non ostacolare le attività di controllo da parte della CCIAA di Pordenone - Udine, e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi originali relativi alle spese ammesse a contributo.

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero non vengano rispettate le condizioni previste dal bando enunciate nei precedenti articoli, in particolare:

- a) la rendicontazione delle spese non sia presentata o sia presentata oltre il 1 APRILE 2020;
- b) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- c) sia accertata la difformità sostanziale tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
- d) le spese ritenute ammissibili siano inferiori all'importo minimo previsto al precedente art.6, fermo restando l'obbligo di rendicontazione di tutte le fatture inerenti tutte le spese oggetto del progetto, con quietanze delle stesse;
- e) qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della rendicontazione decorra inutilmente;
- f) l'impresa sia in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, o risulti cancellata dal Registro Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo, previa valutazione degli uffici preposti;
- g) l'impresa non abbia rispettato, ai sensi dell'art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
- h) il rendiconto non sia firmato digitalmente dal legale rappresentante o non sia firmato in originale e/o non accompagnato da documento di identità.

I contributi erogati, ma risultati non dovuti, sono restituiti dall'impresa alla CCIAA di Pordenone - Udine, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi.



L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione la cui decisione viene adottata con provvedimento motivato del Segretario Generale.

Avverso a tali provvedimenti è ammesso ricorso alla magistratura ordinaria o amministrativa, per quanto di competenza, entro i termini previsti dal legislatore.

Art. 15 - AVVERTENZE

Ai sensi della legge n. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di procedimento amministrativo, l'istruttoria delle domande di contributo e le fasi inerenti la rendicontazione e la liquidazione, riferibili al procedimento relativo al presente bando, sono assegnate:

- all'ufficio Contributi dell'Azienda Speciale Funzioni Delegate della CCIAA di Pordenone - Udine per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nella ex provincia di Udine;
- all'Ufficio Agevolazioni dell'Azienda Speciale ConCentro della CCIAA di Pordenone - Udine per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nella ex provincia di Pordenone.

A seguito della presentazione della domanda di contributo la CCIAA di Pordenone - Udine provvederà al trattamento dei dati personali ivi contenuti, sia con strumenti cartacei che elettronici, esclusivamente al fine di consentire agli Uffici competenti la gestione del procedimento di erogazione.

Si prega di prendere visione dell'informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento (UE) 2016/679 - pubblicata sul sito internet dell'Ente camerale e delle sedi camerali territoriali.

Ai fini dell'osservanza dei termini stabiliti dal presente bando, i termini che scadano in un giorno non lavorativo per la CCIAA di Pordenone – Udine sono prorogati al primo giorno lavorativo seguente.

Si ricordano inoltre gli obblighi di trasparenza in vigore dal 1 gennaio 2018 in base alla legge 4 agosto 2017 n. 124, art. 1 commi 125 e seguenti”

In particolare per le imprese è previsto al comma 125 che:

“omissis...Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Omissis”

Art. 16 - REGOLAMENTO GENERALE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente bando si fa riferimento al Regolamento “Incentivi finalizzati alla promozione del territorio e della economia provinciale” di cui alla deliberazione della Giunta della CCIAA di Udine n. 54 del 18/03/2013 e successive modifiche e al “Regolamento criteri e modalità per la concessione di contributi” approvato con delibera di Giunta della Camera di Commercio di Pordenone n. 3 del 17.02.2003 e s.m., che detta criteri a carattere generale per la concessione di contributi, sovvenzioni ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, nonché alla L. 241/90.



Allegato A)

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS" REGOLAMENTO 1407/2013

-SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013

-IMPRESA UNICA

---- 1 ----

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

---- 2 ----

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.



---- 3 ----

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.